

ESISTE UNA «TERAPIA PSICOLOGICA» DIVERSA DALLA PSICOTERAPIA?

Manifesto per la psicoterapia
(a cura di)

www.manifestoperlapsicoterapia.it



LA DOMANDA
E' RETORICA!

EPPURE MOLTI PSICOLOGI NON LA
RITENGONO TALE

UN ESEMPIO RAPPRESENTATIVO

- VI E' UNA PROLIFERAZIONE DI CORSI CHE DANNO PATENTINI (CERTIFICAZIONI) DI «TERAPIE PSICOLOGICHE» VANTANDO RICONOSCIMENTI INTERNAZIONALI SENZA ALCUNA VIGILANZA DA PARTE DEGLI ORGANI DI COMPETENZA DEL NOSTRO PAESE FAVORENDO IL «DISIMPEGNO MORALE» DA PARTE DEGLI PSICOLOGI NON PSICOTERAPEUTI

GLI ATTI TIPICI DELLA PROFESSIONE

Lo scenario degli ambiti applicativi della psicologia

- **DAGLI INDIRIZZI «APPLICATIVO, DIDATTICO E SPERIMENTALE» NEL 1971 - AI 54 DIVERSI INDIRIZZI -NEL 2019 (CNOP 2019) IN TREND DI CRESCITA**
- **NEI DOCUMENTI REDATTI A CURA DEL CNOP SUGLI «ATTI TIPICI» VI E' AMPIA TRATTAZIONE DI QUELLI DERIVATI DALL'ART 1 DELLA LEGGE DEL 1989 MA ALLA VOCE «PSICOTERAPIA» SI FA UNICAMENTE RIFERIMENTO ALL'ART 3 DELLA MEDESIMA LEGGE**
- **TUTTAVIA E' EVIDENTE CHE LA TERAPIA PSICOLOGICA E' UN ATTO RISERVATO ED ESCLUSIVO DELLO SPECIALISTA IN PSICOTERAPIA GIA' ISCRITTO ALL'ALBO DEGLI PSICOLOGI O MEDICI.**

La Suprema Corte evidenzia che, se pure “l’atto professionale È preceduto, accompagnato o seguito dall’adempimento di altri atti necessari od utili, ma non tipici, e l’agente può avere commesso soltanto il non tipico ed il non riservato(...)”, in ogni caso “il giudice deve valutare se l’atto sia comunque espressione di quella competenza e di quel patrimonio di conoscenze che il legislatore ha inteso tutelare attraverso l’individuazione della professione protetta, verificando in particolare, con rigore, se le modalità di esercizio rivelino all’esterno i caratteri tipici di quell’ordinamento professionale” (Cass. 17702/2004).

Eventuali tentativi di “aggiramento nominalistico” dell’evidenza scientifico-professionale sono inoltre espressamente stigmatizzati dalla Suprema Corte (Sez. VI, 5 novembre 2008, n. 41183), che proprio valutando l’esercizio abusivo di professione sanitaria scrive: “non è il nome della professione esercitata a designare il tipo di attività come corrispondente a quella esclusiva(...), ma piuttosto le concrete operazioni eseguite quando la professione è regolamentata dalla legge”. (CNOP 2020) Ad esempio, le artificiose distinzioni tra “counseling” «TERAPIA PSICOLOGICA» e “consulenza psicologica” «PSICOTERAPIA», che alcune volte vengono confusivamente proposte, considerato che il “counseling” «TERAPIA PSICOLOGICA» è appunto esercitato di norma sulla base di teorie e modelli di chiara derivazione psicologica «PSICOTERAPEUTICA», con tecniche provenienti dall’ambito professionale «TERAPEUTICO», su processi tipicamente afferenti alla sfera DELLA PSICOPATOLOGIA (cognitivi, emotivi, relazionali, motivazionali) e con obiettivi professionali di natura CURATIVA, sono quindi evidentemente nominalismi che nulla cambiano della sostanza reale degli atti professionali svolti, “aggirando” di fatto le tutele per la Salute Pubblica volute invece dal Legislatore e ribadite dalla Suprema Corte

1971 INDIRIZZI «APPLICATIVO, DIDATTICO E SPERIMENTALE»

| | |
|--|--|
| INDIRIZZO DIDATTICO DA AVVIARE ALLA PROFESSIONE DELL'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | ATTUALMENTE VIENE RICHIESTA UNA ABILITAZIONE TRAMITE LA FREQUENZA DI PERCORSI UNIVERSITARI DI ALMENO 24 CFU O IL TFA SOSTEGNO UN ANNO DI SPECIALIZZAZIONE |
| INDIRIZZO SPERIMENTALE DA AVVIARE ALLA PROFESSIONE DI RICERCATORE | NEL 1980 VIENE ISTITUITO IL DOTTORATO DI RICERCA POST LAUREA MAGISTRALE – TRE ANNI |
| INDIRIZZO APPLICATIVO DA AVVIARE ALLE PRATICHE CLINICHE, ABILITATIVE, RIABILITATIVE, NEI VARI CONTESTI DI UN INTERVENTO PSICOLOGICO | NEL 1989 VIENE ISTITUITO L'ALBO DEGLI PSICOLOGI CHE SEPARA GLI ATTI TIPICI DELL'INTERVENTO PSICOLOGICO ART 1 DA QUELLO DELLA PSICOTERAPIA ART. 3 |

2019 LA PROLIFERAZIONI DI INDIRIZZI NELLA LAUREA MAGISTRALE (CNOP)

- *54 diverse titolazioni della laurea magistrale*
- *i corsi di primo livello erano presenti in 21 sedi nel 2001 e sono presenti in 42 sedi nel 2019 (+100%) e quelli di 2° livello sono passati da 5 a 39 sedi (+780%), e a questi si aggiungono 9 corsi a distanza (telematici)*

GLI PSICOLOGI SONO DUNQUE TUTTI AD
INDIRIZZO CLINICO?

NO!

GLI PSICOLOGI CLINICI PERCHE NON DEVONO FARE TERAPIA PSICOLOGICA AI PAZIENTI CON DIAGNOSI DI PSICOPATOLOGIA?

- DURANTE LA LORO FORMAZIONE UNIVERSITARIA NON SVOLGONO LA PRATICA CLINICA - TRAINING CON PAZIENTI DIAGNOSTICATI
- 120 ISCRITTI NELLA MAGISTRALE VERSUS 20 NELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
- LE PERSONE CON DIAGNOSI DI DISTURBI MENTALI HANNO PECULIARITA' DI COMPORTAMENTI, PENSIERI ED EMOZIONI CHE RICHIEDONO STUDI E PRATICHE SPECIFICHE DI APPROFONDIMENTO
- NEI CORSI DI LAUREA NON POSSONO ESSERE INSEGNATE TECNICHE DI PSICOTERAPIA CHE SONO ALLA BASE DEI PROCESSI DI CURA DEI PAZIENTI CON DISTURBI MENTALI

GLI PSICOLOGI CLINICI PERCHE NON DEVONO FARE TERAPIE PSICOLOGICHE A PAZIENTI CON DIAGNOSI DI PSICOPATOLOGIA?

- L'atto tipico di esclusiva competenza dello psicologo, preclusa a tutte le altre discipline sanitarie, tranne medicina è la «Diagnosi psicologica»
- E' la mancanza di questo atto tipico della professione che ha fortemente contribuito a configurare l'abuso di professione ai non iscritti all'Albo degli psicologi o dei medici
- Ma anche la Psicoterapia è un atto tipico di esclusiva competenza degli psicologi e dei medici
- Se ne deduce che ne il medico ne lo psicologo senza una legittimazione tramite la specializzazione possono esercitare una terapia psicologica

Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo DM del 20 6 2022 art. 2 comma 2

- Le attività di cui al comma 1 supervisionate prevedono l'osservazione diretta e lo svolgimento di attività finalizzate ad un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze legate ai contesti applicativi degli ambiti della psicologia e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale. Tali competenze fanno riferimento agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica

LA QUESTIONE E' DI NATURA DEONTOLOGICA

- I PAZIENTI POSSONO INCORRERE IN UNA MANCATA TRASPARENZA TRA CHI DICHIARA DI PROPORRE PERCORSI DI «TERAPIA PSICOLOGICA» SENZA ESSERE PSICOTERAPEUTI
- VI E' UNA PROLIFERAZIONE DI CORSI CHE DANNO PATENTINI (CERTIFICAZIONI) DI «TERAPIE PSICOLOGICHE» VANTANDO RICONOSCIMENTI INTERNAZIONALI SENZA ALCUNA VIGILANZA DA PARTE DEGLI ORGANI DI COMPETENZA DEL NOSTRO PAESE FAVORENDO IL «DISIMPEGNO MORALE» DA PARTE DEGLI PSICOLOGI NON PSICOTERAPEUTI

LE PROPOSTE DI RISOLUZIONE DEL PROBLEMA

1. LA MODIFICA DEGLI ARTICOLI DEL CODICE DEONTOLOGICO
2. UNA SPECIFICAZIONE DEGLI ATTI TIPICI DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEGLI PSICOTERAPEUTI
3. L'INTRODUZIONE DI UN SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PER GLI AMBITI DI COMPETENZA DELLO PSICOLOGO SOTTO LA VIGILANZA DELL'ORDINE
4. LA ESCLUSIONE DA PERCORSI ECM DICHIARATAMENTE DI STAMPO PSICOTERAPEUTICO AGLI PSICOLOGI NON SPECIALIZZATI

MODIFICA DEL CODICE DEONTOLOGICO 1

Nuovo Articolo o 21Bis

- **L'insegnamento a psicologi non psicoterapeuti dell'uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicoterapeuta costituisce violazione deontologica altrettanto grave. È fatto salvo l'insegnamento di tali strumenti e tecniche agli studenti delle scuole di specializzazione e dei corsi in psicoterapia riconosciuti dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica.**

MODIFICA DEL CODICE DEONTOLOGICO 2

Articolo 5 Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. **E' ben consapevole di non poter esercitare alcuna forma di terapia psicologica o psicoterapia se non ha adempiuto all'art. 3 della legge n.56 del 18/02/1989** La violazione dell'obbligo di formazione continua, **che dovrà essere differenziato per l'esercizio della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56** determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale. Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico – pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate

MODIFICA DEL CODICE DEONTOLOGICO 3

Articolo 37 Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze. Qualora l'interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, lo psicologo propone la consulenza ovvero l'invio ad altro collega o ad altro professionista. **Così come se il destinatario della prestazione ha una diagnosi clinica di psicopatologia, come classificata dall'ICD, dovrà astenersi dall'intervenire e inviare ad un collega legittimato alla psicoterapia come previsto dall'art.3 della legge 56 del 1989.**

SISTEMA AUTORIZZATIVO VERSUS CERTIFICATIVO

A tutela della professione e in aderenza ai sistemi internazionali di riconoscimento della professione di psicologo clinico e psicoterapeuta potrebbe essere attribuito all'Ordine degli Psicologi un sistema di certificazione delle competenze per i diversi atti tipici in analogia con le specializzazioni in area medica. Tutto questo a tutela del cittadino che ha diritto di ricevere le migliori cure possibili.

SOGGETTI PROPONENTI



Firma il
manifesto per la
psicoterapia!

Fallo per la tutela del paziente e della tua
competenza

- www.manifestoperlapsicoterapia.it